

# Centrovita

## VALORE GARANZIA

Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico a vita intera con partecipazione agli utili

**Il presente Fascicolo Informativo**, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione interna separata, il Glossario e il Modulo di polizza, **deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**



# SOMMARIO

---

<b>SOMMARIO</b>	<b>1</b>
<b>SCHEMA SINTETICA</b>	<b>3</b>
1. Informazioni generali	3
2. Caratteristiche del contratto	3
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	4
4. Costi	5
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata	6
6. Diritto di ripensamento	7
<b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>8</b>
A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione	8
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	8
C. Informazioni sulla Gestione interna separata	11
D. Informazioni sui costi, regime fiscale	12
E. Altre informazioni sul contratto	14
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni	17
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>21</b>
Art. 1 Le prestazioni assicurate	21
Art. 2 Il premio	21
Art. 3 I costi gravanti sul premio	21
Art. 4 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione, la durata	22
Art. 5 Il diritto di recesso dal contratto	22
Art. 6 La rivalutazione del capitale assicurato	22
Art. 7 Il riscatto	23
Art. 8 Le opzioni	23
Art. 9 I prestiti	25
Art. 10 Il pegno	25
Art. 11 Prescrizione	25
Art. 12 I Beneficiari	25
Art. 13 Non pignorabilità e non sequestrabilità	25
Art. 14 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	26
Art. 15 Conflitto di interessi	27
Art. 16 Le tasse e le imposte	27
Art. 17 I riferimenti a norme di legge	27
Art. 18 Il Foro competente	27
<b>REGOLAMENTO DI CENTROATTIVO</b>	<b>28</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>29</b>
<b>MODULO DI POLIZZA (FAC-SIMILE)</b>	<b>31</b>
<b>INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	<b>34</b>
<b>MODULO DI POLIZZA</b>	<b>37</b>

Per ogni esigenza di chiarimenti, Centrovita Assicurazioni S.p.A. mette a Sua disposizione il Servizio Assistenza Clienti e Banche al Numero Verde 800 053 583.

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

# SCHEDA SINTETICA

---

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A PREMIO UNICO, A VITA INTERA, CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

### **1. Informazioni generali**

---

#### **1.a) Impresa di assicurazione**

Centrovita Assicurazioni S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### **1.b) Denominazione del contratto**

Centrovita VALORE GARANZIA.

#### **1.c) Tipologia del contratto**

**Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano mensilmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi denominata CENTROATTIVO.**

In caso di scelta da parte del Contraente dell'opzione "Liquidazione della prestazione ricorrente" la rivalutazione viene liquidata annualmente sotto forma di prestazione ricorrente corrisposta direttamente al Contraente.

#### **1.d) Durata**

Il contratto è a vita intera e pertanto la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

L'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di polizza deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al successivo punto 11 della Nota Informativa, e che l'Assicurato sia in vita.

#### **1.e) Pagamento dei premi**

Il contratto prevede il versamento di un premio unico alla decorrenza. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 5.000,00 euro.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, come definita al successivo punto 11 della Nota Informativa, il Contraente può versare premi aggiuntivi per un importo minimo di 1.000,00 euro, purché l'Assicurato sia in vita.

Non sono previsti premi aggiuntivi durante l'esercizio dell'opzione "Rendita".

In caso di scelta da parte del Contraente dell'opzione "Liquidazione della prestazione ricorrente" non sono ammessi versamenti aggiuntivi nei 30 giorni successivi alla data di ricorrenza annua.

### **2. Caratteristiche del contratto**

---

Centrovita VALORE GARANZIA è un'assicurazione sulla vita a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, che consente di costituire un capitale che si rivaluta mensilmente e che sarà corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale o in caso di riscatto parziale o totale.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto sono contenuti nella

sezione F della Nota Informativa al fine di consentire una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

**L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

**Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni.**

#### **Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato rivalutato sino al momento del decesso dell'Assicurato.

**Qualora il sinistro si verifichi nel corso dei primi 18 mesi di vita del contratto, i beneficiari designati sostengono il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.**

#### **Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato**

Trascorso un anno dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al successivo punto 11 della Nota Informativa, a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha facoltà di effettuare prelievi parziali di capitale o di risolvere anticipatamente il contratto riscuotendone il valore di riscatto, come dettagliatamente descritto in Nota Informativa.

Il Contraente può inoltre scegliere alternativamente una delle opzioni contrattuali di seguito descritte.

#### **Opzioni contrattuali**

##### *1) Liquidazione della prestazione ricorrente al Contraente*

Tale opzione è esercitabile al momento della sottoscrizione, e successivamente ad ogni ricorrenza annuale, solo se il capitale assicurato alla data di esercizio dell'opzione non è inferiore a 20.000,00 euro.

##### *2) Opzione di conversione in rendita*

Trascorsi 5 anni dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al successivo punto 11 della Nota Informativa, e successivamente ad ogni ricorrenza annuale, è possibile scegliere alternativamente una delle tipologie di rendita di seguito descritte.

##### *2a) Opzione da capitale in rendita vitalizia*

Conversione del capitale relativo al valore di riscatto totale, in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.

##### *2b) Opzione da capitale in rendita reversibile*

Conversione del capitale relativo al valore di riscatto totale, in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale in misura del 50%, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

##### *2c) Opzione da capitale in rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia*

Conversione del capitale relativo al valore di riscatto totale, in una rendita vitalizia pagabile in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita.

Le prestazioni sono rivalutate mensilmente in base al tasso di rendimento prevedibile a fine anno dalla Gestione Separata CENTROATTIVO al netto della commissione di gestione trattenuta dall'Impresa come indicato al successivo punto 5. È garantita una rivalutazione mensile delle prestazioni in base al tasso annuo minimo garantito del 2%, valido per i primi 5 anni di durata del contratto.

Alla scadenza del quinquennio e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore quinquennio, il tasso di rendimento minimo garantito dovrà essere riferito al tasso annuo massimo garantibile – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'inizio del trimestre precedente l'anniversario quinquennale della polizza secondo i seguenti limiti:

- non inferiore al 50% del tasso massimo garantibile;
- non superiore al tasso massimo garantibile.

La misura della nuovo rendimento minimo garantito sarà comunicato al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del quinquennio di applicazione del precedente tasso.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

**Per maggiori informazioni sul meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla lettura del punto 5 della Nota Informativa e dell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.**

**In caso di anticipata risoluzione per riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati (vedere Progetti esemplificativi).**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 1 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.**

#### **4. Costi**

**L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e d'incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

**I costi prelevati dalla Gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

**Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".**

**Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogia operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.**

**A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.**

**Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a tale epoca.**

**Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.**

**Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.**

**Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di due ipotesi: nella prima al Contraente sono applicati tutti i costi previsti dal punto 8 della Nota Informativa e dall'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione; nella seconda ipotesi al Contraente - poiché l'importo proviene da una polizza scaduta - sono applicati i costi secondo quanto indicato al punto 9 della Nota Informativa e all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”  
Gestione interna separata CENTROATTIVO**

PRIMA IPOTESI (con l'applicazione dei costi gravanti sui premi)

Premio unico € 5.000  
Età qualunque

Premio unico € 15.000  
Età Qualunque

Premio unico € 30.000  
Età qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,51%	5	1,51%	5	1,51%
10	1,31%	10	1,31%	10	1,31%
15	1,24%	15	1,24%	15	1,24%
20	1,20%	20	1,20%	20	1,20%
25	1,18%	25	1,18%	25	1,18%

SECONDA IPOTESI (senza l'applicazione dei costi gravanti sui premi)

Premio unico € 5.000  
Età qualunque

Premio unico € 15.000  
Età qualunque

Premio unico € 30.000  
Età qualunque

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,20%	5	1,20%	5	1,20%
10	1,15%	10	1,15%	10	1,15%
15	1,13%	15	1,13%	15	1,13%
20	1,13%	20	1,13%	20	1,13%
25	1,12%	25	1,12%	25	1,12%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

### 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata CENTROATTIVO negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli Assicurati suddiviso in funzione della commissione trattenuta annualmente dall'Impresa, distinta per il primo quinquennio e per gli anni successivi e in funzione del cumulo dei premi versati.

I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento riconosciuto agli Assicurati fino al 5° anniversario (*)	Rendimento riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2004	4,30%	3,10%	3,20%	3,59%	2,00%
2005	4,02%	2,82%	2,92%	3,16%	1,70%
2006	4,01%	2,81%	2,91%	3,86%	2,00%
2007	4,20%	3,00%	3,10%	4,41%	1,71%
2008	4,35%	3,15%	3,25%	4,46%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



(\*) Il rendimento riconosciuto indicato è determinato applicando una commissione fissa pari all'1,20% relativa al cumulo dei versamenti complessivamente inferiori a 250.000,00 euro.

(\*\*) Il rendimento riconosciuto indicato è determinato applicando una commissione fissa pari all'1,10% relativa al cumulo dei versamenti complessivamente inferiori a 250.000,00 euro.

La commissione di gestione su base annua si riduce in funzione del tempo trascorso dalla data di prima valorizzazione del contratto come definita al successivo punto 11 della Nota Informativa, e in funzione del capitale assicurato in vigore all'anniversario di polizza immediatamente precedente aumentato dei capitali assicurati acquisiti con eventuali versamenti aggiuntivi ed al netto degli importi liquidati con eventuali riscatti parziali effettuati fino al mese precedente a quello in cui cade l'anniversario di polizza, come indicato nella seguente tabella:

Importo del capitale assicurato	Commissione di gestione fino al 5° anno	Commissione di gestione dal 6° anno
Fino a 249.999,99 euro	1,20%	1,10%
Da 250.000,00 euro	1,10%	1,00%

## 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Centrovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale  
Isabella Fumagalli



# NOTA INFORMATIVA

---

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

## **A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione**

---

### **1. Informazioni generali**

Centrovita Assicurazioni S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Ricasoli, 9 – 50122 - Firenze - Italia - Tel. 055.277691 - Sito internet [www.centrovita.com](http://www.centrovita.com) - e-mail [info@centrovita.com](mailto:info@centrovita.com).

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 20.01.1997 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25.01.1997) – Iscritta all'Albo delle Imprese ISVAP con il n. 1.00128 - Registro delle Imprese di Firenze - Codice Fiscale e P.I. 04713350488.

La Società di revisione dell'Impresa è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in via G. D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma – Italia.

### **2. Conflitto di interessi**

L'impresa di assicurazione vigila per l'individuazione di conflitti di interesse ed è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

L'impresa di assicurazione, in ordine ai rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo, si attiene ai limiti quantitativi previsti dalla legge e dalle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza.

L'impresa di assicurazione, pur in presenza dell'inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali situazioni e, comunque, un equo trattamento dei contraenti.

L'impresa di assicurazione assicura che il patrimonio che rappresenta l'investimento a copertura delle riserve tecniche non è gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della Gestione interna separata.

## **B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**

---

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto denominato Centrovita VALORE GARANZIA è a vita intera e pertanto, la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

L'Assicurato, alla data di sottoscrizione del Modulo di polizza deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni.

Centrovita VALORE GARANZIA è un'assicurazione sulla vita a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, che prevede in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale o in caso di riscatto totale o parziale, la corresponsione di un capitale incrementato delle rivalutazioni attribuite mensilmente come di seguito descritto.

**Si precisa che una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai costi del contratto e che pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale.**

### **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento e per qualunque motivo esso avvenga, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale maturato, acquisito con il premio unico versato e con gli eventuali premi aggiuntivi, diminuito di eventuali riscatti parziali, accresciuto degli incrementi attribuiti per rivalutazione e non liquidati fino alla data del decesso.

**Qualora il sinistro si verifichi nel corso dei primi 18 mesi di vita del contratto, i beneficiari designati sostengono il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.**

### **Garanzie offerte**

**È garantita una rivalutazione mensile delle prestazioni in base al tasso minimo garantito del 2% annuo, valido per i primi 5 anni di durata del contratto.**

Alla scadenza del quinquennio e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore quinquennio, il tasso di rendimento minimo garantito dovrà essere riferito al tasso annuo massimo garantibile – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'inizio del trimestre precedente l'anniversario quinquennale della polizza secondo i seguenti limiti:

- non inferiore al 50% del tasso massimo garantibile;
- non superiore al tasso massimo garantibile.

La misura della nuovo rendimento minimo garantito sarà comunicato al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del quinquennio di applicazione del precedente tasso.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

### **4. Premi**

L'importo del premio è stabilito dal Contraente, viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto e non può essere inferiore a 5.000,00 euro. Trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, come definita al successivo punto 11, il Contraente può versare premi aggiuntivi per un importo minimo di 1.000,00 euro purché l'Assicurato sia in vita.

I premi aggiuntivi non sono consentiti dopo che il Contraente ha esercitato l'opzione "Rendita". In caso di scelta da parte del Contraente dell'opzione "Liquidazione della prestazione ricorrente" non sono ammessi versamenti aggiuntivi nei 30 giorni successivi alla data di ricorrenza annua. Come da specifico accordo sottoscritto, il pagamento del premio viene effettuato direttamente a favore della Compagnia con autorizzazione di addebito sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca distributrice del prodotto.

Il pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il Servizio Assistenza Clienti e Banche, al Numero Verde 800 053 583, rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

### **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Le prestazioni del contratto sono collegate ad una Gestione interna separata dalle altre attività della Compagnia denominata CENTROATTIVO.

Le prestazioni sono rivalutate mensilmente e definitivamente consolidate, in base al tasso di rendimento prevedibile a fine anno dalla gestione interna separata CENTROATTIVO al netto della commissione di gestione trattenuta dall'Impresa come indicato nella successiva tabella.

Sul periodo di osservazione che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, il prodotto delle rivalutazioni mensili sulla base dei tassi prevedibili è equivalente alla rivalutazione con il tasso annuale certificato di cui al punto 3 del REGOLAMENTO della gestione interna separata CENTROATTIVO.

È comunque garantita una rivalutazione mensile delle prestazioni in base al tasso annuo minimo garantito del 2%, valido per i primi 5 anni di durata del contratto.

Alla scadenza del quinquennio e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore quinquennio, il tasso di rendimento minimo garantito dovrà essere riferito al tasso annuo massimo garantibile – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'inizio del trimestre precedente l'anniversario quinquennale della polizza secondo i seguenti limiti:

- non inferiore al 50% del tasso massimo garantibile;
- non superiore al tasso massimo garantibile.

La misura del nuovo rendimento minimo garantito sarà comunicato al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del quinquennio di applicazione del precedente tasso.

La commissione di gestione su base annua si riduce in funzione del tempo trascorso dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al successivo punto 11, e in funzione del capitale iniziale assicurato aumentato dei capitali assicurati acquisiti con eventuali versamenti aggiuntivi al netto degli importi liquidati con eventuali riscatti parziali effettuati fino al mese precedente, come indicato nella seguente tabella:

Importo del capitale assicurato	Commissione di gestione fino al 5° anno	Commissione di gestione dal 6° anno
Fino a 249.999,99 euro	1,20%	1,10%
Da 250.000,00 euro	1,10%	1,00%

In caso di scelta dell'opzione "Liquidazione della prestazione ricorrente", le rivalutazioni non si consolidano con il capitale ma vengono corrisposte al Contraente: il rendimento attribuito di misura variabile viene annualmente liquidato e non potrà essere inferiore al tasso minimo garantito vigente alla data di liquidazione della prestazione ricorrente.

Successivamente all'annullamento della suddetta opzione, gli importi maturati per rivalutazione resteranno investiti in polizza, partecipando alla capitalizzazione del capitale assicurato.

Maggiori informazioni relative alla Gestione interna separata sono riportate nella sezione C. Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, si rinvia alla sezione F che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## 6. Opzioni di contratto

Il Contraente, a condizione che l'Assicurato sia in vita, tramite richiesta scritta completa della documentazione indicata all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, può esercitare alternativamente una delle opzioni sotto riportate.

### • Liquidazione della prestazione ricorrente al Contraente.

Tale opzione è esercitabile dal Contraente sia alla data di sottoscrizione del Modulo di polizza sia ad ogni ricorrenza annuale.

In questa eventualità verrà liquidato al Contraente, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva a quella di richiesta, un importo pari alla misura annua di rivalutazione riconosciuta per un anno sul capitale assicurato, maggiorato della rivalutazione riconosciuta pro rata sugli eventuali premi aggiuntivi versati al netto degli eventuali riscatti parziali intervenuti nell'anno.

Tale misura di rivalutazione non potrà essere inferiore al tasso minimo garantito vigente alla data di liquidazione della prestazione ricorrente.

L'opzione è esercitabile dal Contraente solo se il capitale assicurato non è inferiore a 20.000,00 euro.

Nel caso di esercizio di questa opzione eventuali riscatti parziali o premi aggiuntivi non saranno ammessi nei 30 giorni successivi alla data di ricorrenza annuale. In caso di riscatto parziale in corso di opzione, il capitale assicurato residuo non potrà essere inferiore a 20.000,00 euro.

Il Contraente ha comunque la facoltà di annullare la presente opzione in ogni momento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.

Successivamente all'annullamento dell'opzione gli importi maturati per rivalutazione resteranno investiti in polizza partecipando alla capitalizzazione del capitale assicurato.

Una volta annullata la presente opzione non è più esercitabile.

### • Rendita

Trascorsi 5 anni dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al successivo punto 11, e successivamente ad ogni ricorrenza annua, il Contraente può inoltre convertire il capitale liquidabile in caso di riscatto totale in una delle opzioni di rendita sotto indicate. Il valore di riscatto da convertire è determinato con le modalità indicate nell'apposita sezione.

- **Rendita annua vitalizia:** la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile in rate posticipate, finché egli sarà in vita.
- **Rendita annua vitalizia reversibile in misura parziale o totale:** la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile in rate posticipate finché egli sarà in vita e reversibile successivamente, nella misura del 50% o del 100% a favore del reversionario designato, fintanto che quest'ultimo resterà in vita.
- **Rendita annua vitalizia certa per 5 o 10 anni:** la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita.

Nel caso di rendita annua vitalizia certa per 5 o 10 anni, in caso di decesso dell'Assicurato, se avvenuto successivamente al periodo certo selezionato dal Contraente, i diritti derivanti dall'esercizio dell'opzione cessano; i benefici derivanti dall'esercizio dell'opzione si estinguono e nulla è più dovuto da parte della Compagnia. Se il decesso dell'Assicurato si verifica nel periodo certo selezionato dal Contraente, la Compagnia continuerà ad erogare le rate di rendita al Beneficiario designato dal Contraente fino al termine del periodo certo; successivamente, i benefici derivanti dall'esercizio dell'opzione si estinguono e nulla è più dovuto da parte della Compagnia.

L'età dell'Assicurato all'epoca della conversione dovrà risultare compresa tra 35 e 90 anni (estremi inclusi).

In caso di rendita reversibile, il reversionario designato dovrà avere, all'epoca della conversione, un'età compresa tra 55 e 90 anni.

Tali opzioni possono essere richieste anche più volte purché l'importo annuo della rendita non sia inferiore a 6.000,00 euro.

La prestazione di rendita non è riscattabile ed è pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, purché di importo minimo pari a 500,00 euro.

La rendita vitalizia certa per 5 o 10 anni è pagabile soltanto in rate posticipate annuali.

L'importo della prestazione di rendita verrà calcolato con i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di effetto della conversione e che la Compagnia comunicherà preventivamente al Contraente, congiuntamente alle condizioni di rivalutazione.

Per l'opzione in rendita annua vitalizia il contratto si riterrà estinto al decesso dell'Assicurato; per l'opzione in rendita annua vitalizia reversibile il contratto si riterrà estinto al decesso dell'Assicurato e del reversionario designato; se il soggetto reversionario decede e l'Assicurato è ancora in vita, la Compagnia erogherà all'Assicurato le rate di rendita sino a che questi resterà in vita.

Per l'opzione in rendita annua vitalizia certa per 5 o 10 anni, il contratto si riterrà estinto al decesso dell'Assicurato successivamente al periodo certo; in questo caso le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'opzione si estinguono e nulla è più dovuto da parte della Compagnia.

La Compagnia fornirà per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima della quinta ricorrenza annua, e successivamente su richiesta del Contraente, tutte le necessarie informazioni.

### **C. Informazioni sulla Gestione interna separata**

A fronte degli impegni assunti nel presente contratto, la Compagnia ha istituito un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e denominata CENTROATTIVO, disciplinata in base ad uno specifico Regolamento, riportato nelle Condizioni di Assicurazione. CENTROATTIVO, denominato in euro, persegue l'obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente

stabili nel tempo grazie alla contabilizzazione al valore di carico degli attivi presenti in portafoglio.

Inoltre, la gestione presenta rendimenti minimi garantiti che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore del capitale.

CENTROATTIVO investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti corporate nazionali ed esteri, ed in minor misura in strumenti finanziari azionari.

La composizione di CENTROATTIVO al 31 dicembre 2008 è la seguente:

Classe di attivi	Valore attivi a copertura al 31 dicembre 2008 (euro)	Peso percentuale
Titoli di Stato in Euro	451.522.491	48,92%
Titoli obbligazionari in Euro	379.041.309	41,07%
Titoli azionari in Euro	-	0,00%
Quote di O.I.C.R. in Euro	92.366.016	10,01%
Liquidità	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>922.929.817</b>	<b>100,00%</b>

Alla data del 31/12/2008 il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo è pari complessivamente all'1% del totale delle attività della Gestione.

Lo stile di gestione è volto a perseguire gli obiettivi già descritti precedentemente, ossia il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di investimento si focalizzano principalmente su titoli obbligazionari emessi da Stati e da primarie società, con vita media residua coerente con le passività da coprire. Le componenti azionaria sono invece gestite con l'obiettivo di ottenere extra-rendimenti, controllando tuttavia il rischio totale del portafoglio degli attivi.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la società delegata alla gestione degli attivi è CAMGESTION SA.

La gestione di CENTROATTIVO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 la quale attesta la rispondenza di CENTROATTIVO al proprio Regolamento nonché alle norme stabilite al riguardo dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e successive disposizioni.

Alla data di redazione del presente Fascicolo informativo, la società incaricata dalla Compagnia è Reconta Ernst & Young S.p.A.

Per ulteriori dettagli si rimanda al REGOLAMENTO DI CENTROATTIVO che forma parte integrante delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

## D. Informazioni sui costi, regime fiscale

### 8. Costi

#### 8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 8.1.1 Costi gravanti sul premio

Non sono previsti costi fissi.

Sul premio unico versato e su ciascun premio aggiuntivo, verrà prelevato un costo variabile in base allo scaglione in cui ricade il cumulo dei premi lordi complessivamente versati nel contratto dalla decorrenza.

Cumulo dei premi lordi versati	Percentuale da applicare sul premio corrisposto
Fino a 124.999,99 euro	1,50%
Da 125.000,00 euro a 249.999,99 euro	1,00%
Da 250.000,00 euro a 499.999,99 euro	0,50%
Da 500.000,00 euro	0,00%

In caso di recesso non sarà applicato nessun costo.

### 8.1.2 Costi per riscatto

Sul valore di riscatto, sia in caso di riscatto totale che di riscatto parziale volontario, vengono applicate le penali, indicate nella seguente tabella, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di prima valorizzazione del contratto alla data di richiesta di riscatto:

Richiesta di riscatto parziale o totale effettuata nel corso degli anni	Percentuale da applicare al capitale lordo di riscatto
durante il 2° anno	1,00%
dal 3° al 5° anno	0,50%
dal 6° anno	0,00%

In ogni caso il costo per riscatto, parziale o totale, non può essere inferiore a 20,00 euro. In caso di riscatto parziale successivo al quinto anno di assicurazione verrà comunque applicato un costo fisso di 20,00 euro.

### 8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata

La commissione di gestione su base annua si riduce in funzione del tempo trascorso dalla data di prima valorizzazione del contratto come definita al successivo punto 11, e in funzione del capitale assicurato in vigore all'anniversario di polizza immediatamente precedente aumentato dei capitali assicurati acquisiti con eventuali versamenti aggiuntivi ed al netto degli importi liquidati con eventuali riscatti parziali effettuati fino al mese precedente a quello in cui cade l'anniversario di polizza, come indicato nella seguente tabella:

Importo del capitale assicurato	Commissione di gestione fino al 5° anno	Commissione di gestione dal 6° anno
Fino a 249.999,99 euro	1,20%	1,10%
Da 250.000,00 euro	1,10%	1,00%

### Oneri di gestione sul patrimonio di CENTROATTIVO

Il rendimento medio di CENTROATTIVO tiene conto degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

### 9. Misure e modalità di eventuali sconti

Per il reinvestimento di importi rivenienti da altre polizze Centrovita scadute sono previsti sconti ai costi indicati al precedente punto 8.1.1 alle seguenti condizioni:

- il reinvestimento degli importi rivenienti da altre polizze di cui sopra deve avvenire entro il trimestre solare successivo alla data di scadenza dei suddetti contratti.
- l'entità dei premi versati e/o dei premi aggiuntivi può non coincidere con l'importo liquidato a scadenza.

L'agevolazione consiste nella facoltà di sottoscrivere un contratto Centrovita VALORE GARANZIA senza l'applicazione del costo variabile sul premio unico versato all'atto della sottoscrizione.

Nel caso in cui il Contraente avesse già sottoscritto alla data di cui al precedente punto a) un contratto Centrovita VALORE GARANZIA, l'agevolazione consiste nella facoltà di effettuare tanti versamenti aggiuntivi quante sono le polizze scadute, senza l'applicazione del costo variabile sui suddetti premi aggiuntivi. Successivamente tale costo verrà applicato (fatto salvo quanto indicato nel capoverso precedente) considerando comunque tutti i premi versati dalla decorrenza del contratto.

## 10. Regime fiscale

Le somme erogate dalla Compagnia in seguito a richiesta di riscatto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 così come modificato dal D.Lgs. n. 344/03, cd. "Nuovo T.U.I.R.").

Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

A seguito dell'esercizio dell'opzione "Liquidazione della prestazione ricorrente" le somme erogate dalla Compagnia ad un Contraente persona fisica sotto forma di rivalutazione annuale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sul loro intero ammontare; se il Contraente è una persona giuridica la prestazione ricorrente non è assoggettata a tale imposta.

A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, e pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale<sup>1</sup> costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.") soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

## E. Altre informazioni sul contratto

Centrovita VALORE GARANZIA è una polizza a vita intera e premio unico che si prefigge l'obiettivo di proteggere il risparmio nel lungo periodo.

Le condizioni di Centrovita VALORE GARANZIA di cui al precedente punto 9 e all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione sono riservate alle persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto contratti della Compagnia giunti a scadenza purché l'emissione del contratto avvenga entro il trimestre solare successivo alla scadenza del contratto da reinvestire.

Il premio unico relativo al contratto non deve coincidere necessariamente con l'importo liquidato alla scadenza del contratto reinvestito.

## 11. Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente (nonché l'Assicurato se persona diversa dal Contraente) firma il Modulo di polizza, e tale data equivale alla **data di sottoscrizione**.

Gli effetti del contratto, ivi compresa la garanzia assicurativa, decorrono (**data di decorrenza**) dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio dovuto, condizione essenziale per l'efficacia del

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.", sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.



contratto stesso. Il Contraente può decidere di differire il pagamento del premio rispetto alla data di sottoscrizione, per un periodo massimo di 30 giorni.

**La data di prima valorizzazione** del contratto, che coincide con la **ricorrenza annuale** della polizza, corrisponde all'ultimo giorno del mese per le polizze con decorrenza entro il giorno 25 del mese in corso, altrimenti l'ultimo giorno del mese successivo. Le polizze con decorrenza nel mese di Dicembre valorizzano il 31 del mese stesso.

La durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Alla data di sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni.

## 12. Riscatto

Purché sia trascorso almeno un anno dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al precedente punto 11, il Contraente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, riscuotendone il valore di riscatto totale, pari al capitale acquisito con il premio versato e con gli eventuali premi aggiuntivi rivalutato sino al momento della richiesta di riscatto.

Dopo un anno dalla data di prima valorizzazione del contratto come definita al precedente punto 11, è inoltre possibile effettuare prelievi parziali di capitale, a condizione che l'importo riscattato non sia inferiore a 1.000,00 euro e il capitale assicurato residuo risulti non inferiore a 2.500,00 euro.

Il riscatto, parziale o totale, non è possibile prima che sia stata valorizzata una precedente richiesta di riscatto parziale o di versamento aggiuntivo.

I valori di riscatto totale e parziale, saranno corrisposti al netto dei costi indicati al precedente punto 8.1.2.

In caso di scelta da parte del Contraente dell'opzione "Liquidazione della prestazione ricorrente" non sono ammessi riscatti parziali nei 30 giorni successivi alla data di ricorrenza annua.

Informazioni relative ai valori di riscatto possono essere richieste alla Compagnia rivolgendosi al Servizio Assistenza Clienti e Banche al Numero Verde 800 053 583 oppure scrivendo a:

**Centrovita Assicurazioni S.p.A.**  
**Servizio Assistenza Clienti e Banche**  
**Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze**  
**Fax 055 2776 940**  
**servizio.clienti@centrovita.com**

L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto è descritta nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F, i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

**Il valore di riscatto per effetto dei costi può risultare inferiore alla somma dei premi versati.**

## 13. Diritto di recesso

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), ha facoltà di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

A tal fine, il Contraente:

- nel caso non sia ancora avvenuto l'addebito del premio, può compilare il modulo di richiesta direttamente presso la filiale dove ha sottoscritto il contratto;
- nel caso l'addebito del premio sia già avvenuto, deve inviare alla Compagnia una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con l'indicazione di tale volontà, indirizzata al seguente recapito:

**Centrovita Assicurazioni S.p.A.**  
**Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze**

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà l'intero premio versato dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta".

#### **14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni**

In caso di recesso, riscatto o decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### **15. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la Legge italiana.

#### **16. Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

#### **17. Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

#### **18. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

#### **19. Reclami**

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, da parte del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari, alla Società al seguente indirizzo:**

**Centrovita Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami**

**Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze (Italia)**

**Tel. 055 277691 - Fax 055 210597 - email: [ufficio.reclami@centrovita.com](mailto:ufficio.reclami@centrovita.com)**

L'Ufficio Reclami è la funzione aziendale incaricata della registrazione, dell'esame e della gestione del reclamo.

**Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.**

Si ricorda che è necessario inserire nel reclamo:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

Al fine di agevolare la predisposizione di eventuali reclami si fa presente che nel sito dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)) e nel sito della Compagnia ([www.centrovita.com](http://www.centrovita.com)) tramite collegamento ipertestuale è riportata la Guida Reclami contenente anche la modulistica fac-simile per inviare un reclamo alla Compagnia e/o all'ISVAP.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## **20. Ulteriore informativa disponibile**

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale e/o successivamente su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione interna separata CENTROATTIVO e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa, tali informazioni sono sempre disponibili sul sito internet: [www.centrovita.com](http://www.centrovita.com).

## **21. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della eventuale prestazione ricorrente liquidata;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione interna separata CENTROATTIVO e tasso annuo di rendimento attribuito con evidenza della commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia;
- tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## **F. Progetto esemplificativo delle prestazioni**

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica la commissione trattenuta annualmente come indicato al precedente punto 8.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e**

**non impegnano in alcun modo la Compagnia.** Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

#### **SVILUPPO DEL PREMIO, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO**

**Due sono gli scenari ipotizzati: ipotesi al tasso di rendimento minimo garantito 2%; ipotesi al 4%.**

In ciascuno dei 2 scenari sopra delineati si possono presentare due ipotesi: nella prima al Contraente sono applicati tutti i costi previsti dal punto 8 della Nota Informativa e dall'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, nella seconda ipotesi al Contraente - poiché l'importo proviene da una polizza Centrovita scaduta - sono applicati i costi secondo quanto indicato al punto 9 della Nota Informativa.

#### **A1) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2% annuo composto;
- Al premio sono applicati i costi secondo quanto indicato al precedente punto 8 e all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione;
- Importo del premio unico: 25.000,00 euro.

Importi espressi in euro

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno (1)	Capitale caso morte alla fine dell'anno (2)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (3)
1	24.625,00	25.117,50	24.866,33
2	24.625,00	25.619,85	25.491,75
3	24.625,00	26.132,25	26.001,59
4	24.625,00	26.654,89	26.521,62
5	24.625,00	27.187,99	27.187,99
6	24.625,00	27.187,99	27.187,99
7	24.625,00	27.187,99	27.187,99
8	24.625,00	27.187,99	27.187,99
9	24.625,00	27.187,99	27.187,99
10	24.625,00	27.187,99	27.187,99

- (1) In questo esempio viene rappresentato il capitale assicurato che risulterebbe nell'ipotesi di rivalutazione pari a 0% e prima dell'applicazione della garanzia di minimo la quale opera in caso di decesso o riscatto;
- (2) Il periodo in cui viene riconosciuto il tasso minimo garantito pari al 2% ha durata pari a 5 anni. Alla scadenza del quinquennio e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore quinquennio, il tasso di rendimento minimo garantito dovrà essere riferito al tasso annuo massimo garantibile – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'inizio del trimestre precedente l'anniversario quinquennale della polizza secondo i seguenti limiti:
  - non inferiore al 50% del tasso massimo garantibile;
  - non superiore al tasso massimo garantibile.

La misura della nuovo rendimento minimo garantito sarà comunicato al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del quinquennio di applicazione del precedente tasso. Pertanto nel progetto, per durate superiori a 5 anni, il rendimento minimo garantito utilizzato per gli anni successivi al quinto è pari a 0%.

- (3) È calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente. L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Nell'ipotesi sviluppata nella

tabella A), elaborata sulla base del tasso di rendimento minimo garantito e dell'importo del premio unico pari a 25.000,00 euro, il recupero dei premi versati potrà avvenire dalla fine del 2° anno.

## A2) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2% annuo composto;
- Al premio sono applicati i costi secondo quanto indicato al precedente punto 9;
- Importo del premio unico: 25.000,00 euro.

Importi espressi in euro

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno (1)	Capitale caso morte alla fine dell'anno (2)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (3)
1	25.000,00	25.500,00	25.245,00
2	25.000,00	26.010,00	25.879,95
3	25.000,00	26.530,20	26.397,55
4	25.000,00	27.060,80	26.925,50
5	25.000,00	27.602,02	27.602,02
6	25.000,00	27.602,02	27.602,02
7	25.000,00	27.602,02	27.602,02
8	25.000,00	27.602,02	27.602,02
9	25.000,00	27.602,02	27.602,02
10	25.000,00	27.602,02	27.602,02

- (1) In questo esempio viene rappresentato il capitale assicurato che risulterebbe nell'ipotesi di rivalutazione pari a 0% e prima dell'applicazione della garanzia di minimo la quale opera in caso di decesso o riscatto.
- (2) Il periodo in cui viene riconosciuto il tasso minimo garantito pari al 2% ha durata pari a 5 anni. Alla scadenza del quinquennio e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore quinquennio, il tasso di rendimento minimo garantito dovrà essere riferito al tasso annuo massimo garantibile – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'inizio del trimestre precedente l'anniversario quinquennale della polizza secondo i seguenti limiti:
- non inferiore al 50% del tasso massimo garantibile;
  - non superiore al tasso massimo garantibile.

La misura della nuovo rendimento minimo garantito sarà comunicato al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del quinquennio di applicazione del precedente tasso. Pertanto nel progetto, per durate superiori a 5 anni, il rendimento minimo garantito utilizzato per gli anni successivi al quinto è pari a 0%.

- (3) È calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

## B1) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Al premio sono applicati i costi secondo quanto indicato al precedente punto 8 e all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione;
- Importo del premio unico: 25.000,00 euro;
- Prelievi sul rendimento: fino al 5° anniversario dalla data di decorrenza 1,20 punti percentuali; successivamente 1,10 punti percentuali.

Importi espressi in euro

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (1)
1	25.314,50	25.314,50	25.061,36
2	26.023,31	26.023,31	25.893,19
3	26.751,96	26.751,96	26.618,20
4	27.501,01	27.501,01	27.363,51
5	28.271,04	28.271,04	28.271,04
6	29.090,90	29.090,90	29.090,90
7	29.934,54	29.934,54	29.934,54
8	30.802,64	30.802,64	30.802,64
9	31.695,92	31.695,92	31.695,92
10	32.615,10	32.615,10	32.615,10

(1) è calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

## B2) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Al premio sono applicati i costi secondo quanto indicato al precedente punto 9;
- Importo del premio unico: 25.000,00 euro;
- Prelievi sul rendimento: fino al 5° anniversario dalla data di decorrenza 1,20 punti percentuali; successivamente 1,10 punti percentuali.

Importi espressi in euro

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (1)
1	25.700,00	25.700,00	25.443,00
2	26.419,60	26.419,60	26.287,50
3	27.159,35	27.159,35	27.023,55
4	27.919,81	27.919,81	27.780,21
5	28.701,57	28.701,57	28.701,57
6	29.533,91	29.533,91	29.533,91
7	30.390,39	30.390,39	30.390,39
8	31.271,72	31.271,72	31.271,72
9	32.178,60	32.178,60	32.178,60
10	33.111,77	33.111,77	33.111,77

(1) è calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**Centrovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Isabella Fumagalli



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A PREMIO UNICO A VITA INTERA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DENOMINATA Centrovita VALORE GARANZIA

### Art. 1 Le prestazioni assicurate

Con il presente contratto in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento e per qualunque motivo esso avvenga, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale maturato, acquisito con il premio unico versato e con gli eventuali premi aggiuntivi, diminuito di eventuali riscatti parziali, accresciuto degli incrementi attribuiti e non liquidati per rivalutazione fino alla data del decesso secondo quanto previsto dall'art. 6 "La rivalutazione del capitale assicurato".

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

I documenti da consegnare alla Compagnia per la liquidazione del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato sono indicati all'art. 14 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta".

**Qualora il sinistro si verifichi nel corso dei primi 18 mesi di vita del contratto, i beneficiari designati sostengono il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.**

Il Contraente ha inoltre facoltà, trascorso almeno un anno dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al successivo Art. 4, di risolvere il contratto stesso chiedendo la liquidazione del valore di riscatto; il contratto è riscattabile anche parzialmente, secondo quanto previsto dall'art. 7 "Il riscatto".

### Art. 2 Il premio

Le suddette prestazioni sono garantite a fronte del versamento di un premio unico corrisposto alla decorrenza del contratto.

L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 5.000,00 euro.

Il Contraente, purché l'Assicurato sia in vita, trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi per un ammontare non inferiore a 1.000,00 euro.

I premi aggiuntivi non sono consentiti dopo che il Contraente ha esercitato l'opzione di conversione in Rendita.

In caso di scelta da parte del Contraente dell'opzione "Liquidazione della prestazione ricorrente" non sono ammessi versamenti aggiuntivi nei 30 giorni successivi alla data di ricorrenza annua.

### Art. 3 I costi gravanti sul premio

La Compagnia non preleverà dal premio unico versato e da ciascun premio aggiuntivo nessun costo fisso per spese di emissione del contratto.

Sul premio unico versato e su ciascun premio aggiuntivo, verrà prelevato un costo in base allo scaglione in cui ricade il cumulo dei premi lordi complessivamente versati nel contratto dalla decorrenza.

Cumulo dei premi lordi versati	Percentuale da applicare sul premio corrisposto
Fino a 124.999,99 euro	1,50%
Da 125.000,00 euro a 249.999,99 euro	1,00%
Da 250.000,00 euro a 499.999,99 euro	0,50%
Da 500.000,00 euro	0,00%

Per il reinvestimento di importi rivenienti da altre polizze Centrovita scadute sono previsti sconti su tali costi alle seguenti condizioni:

- il reinvestimento degli importi rivenienti da altre polizze di cui sopra deve avvenire entro il trimestre solare successivo alla data di scadenza dei suddetti contratti.
- l'entità dei premi versati e/o dei premi aggiuntivi può non coincidere con l'importo liquidato a scadenza.

L'agevolazione consiste nella facoltà di sottoscrivere un contratto Centrovita VALORE GARANZIA senza l'applicazione del costo variabile sul premio unico versato all'atto della sottoscrizione.

Nel caso in cui il Contraente avesse già sottoscritto alla data di cui al precedente punto a) un contratto Centrovita VALORE GARANZIA, l'agevolazione consiste nella facoltà di effettuare tanti versamenti aggiuntivi quante sono le polizze scadute, senza l'applicazione del costo variabile sui suddetti premi aggiuntivi. Successivamente tale costo verrà applicato (fatto salvo quanto indicato nel capoverso precedente) considerando comunque tutti i premi versati dalla decorrenza del contratto.

#### **Art. 4 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione, la durata**

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente (nonché l'Assicurato se persona diversa dal Contraente) firma il Modulo di polizza, e tale data equivale alla **data di sottoscrizione**.

Gli effetti del contratto, ivi compresa la garanzia assicurativa, decorrono (**data di decorrenza**) dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio dovuto, condizione essenziale per l'efficacia del contratto stesso. Il Contraente può decidere di differire il pagamento del premio rispetto alla data di sottoscrizione, per un periodo massimo di 30 giorni.

**La data di prima valorizzazione** del contratto, che coincide con la **ricorrenza annuale della polizza**, corrisponde all'ultimo giorno del mese per le polizze con decorrenza entro il giorno 25 del mese in corso, altrimenti l'ultimo giorno del mese successivo. Le polizze con decorrenza nel mese di Dicembre valorizzano il 31 del mese stesso.

La durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Alla data di sottoscrizione del contratto l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni.

#### **Art. 5 Il diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), ha facoltà di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

A tal fine, il Contraente:

- nel caso non sia ancora avvenuto l'addebito del premio, può compilare il modulo di richiesta direttamente presso la filiale dove è stato sottoscritto il contratto;
- nel caso l'addebito del premio sia già avvenuto, deve inviare alla Compagnia una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con l'indicazione di tale volontà, indirizzata al seguente recapito:

**Centrovita Assicurazioni S.p.A.  
Via Ricasoli, 9  
50122 Firenze**

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata all'art. 14 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta", la Compagnia rimborserà interamente il premio versato dal Contraente.

#### **Art. 6 La rivalutazione del capitale assicurato**

Le prestazioni del contratto sono collegate ad una Gestione interna separata dalle altre attività della Compagnia denominata CENTROATTIVO.



Le prestazioni sono rivalutate mensilmente e definitivamente consolidate, in base al tasso di rendimento prevedibile a fine anno dalla gestione interna separata CENTROATTIVO al netto della commissione di gestione trattenuta dall'Impresa come indicato nella successiva tabella.

Sul periodo di osservazione che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, il prodotto delle rivalutazioni mensili sulla base dei tassi prevedibili è equivalente alla rivalutazione con il tasso annuale certificato di cui al punto 3 del REGOLAMENTO della gestione interna separata CENTROATTIVO.

È comunque garantita una rivalutazione mensile delle prestazioni in base al tasso annuo minimo garantito del 2%, valido per i primi 5 anni di durata del contratto.

Alla scadenza del quinquennio e, successivamente, alla scadenza di ogni ulteriore quinquennio, il tasso di rendimento minimo garantito dovrà essere riferito al tasso annuo massimo garantibile – di cui all'Art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 – vigente all'inizio del trimestre precedente l'anniversario quinquennale della polizza secondo i seguenti limiti:

- non inferiore al 50% del tasso massimo garantibile;
- non superiore al tasso massimo garantibile.

La misura del nuovo rendimento minimo garantito sarà comunicato al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del quinquennio di applicazione del precedente tasso.

### **Art. 7 Il riscatto**

Purché sia trascorso almeno un anno dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al precedente Art. 4, il Contraente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, riscuotendone il valore di riscatto totale, pari al capitale acquisito con il premio unico versato e con gli eventuali premi aggiuntivi, diminuito di eventuali riscatti parziali (come di seguito illustrati) e rivalutato sino al momento della richiesta di riscatto secondo quanto previsto dall'art. 6 “La rivalutazione del capitale assicurato”.

Il contratto, trascorso almeno un anno dalla data di prima valorizzazione del contratto, è riscattabile anche parzialmente a condizione che l'importo riscattato non sia inferiore a 1.000,00 euro e il capitale assicurato residuo risulti non inferiore a 2.500,00 euro.

In caso di scelta da parte del Contraente dell'opzione “Liquidazione della prestazione ricorrente” non sono ammessi riscatti parziali nei 30 giorni successivi alla data di ricorrenza annua.

Il valore di riscatto, sia parziale sia totale, viene diminuito di un importo determinato in base alla seguente tabella:

<b>Richiesta di riscatto parziale o totale effettuata nel corso degli anni</b>	<b>Percentuale da applicare al capitale lordo di riscatto</b>
durante il 2° anno	1,00%
dal 3° al 5° anno	0,50%
dal 6° anno	0,00%

In ogni caso il costo per riscatto, parziale o totale, non può essere inferiore a 20,00 euro.

In caso di riscatto parziale successivo al quinto anno di assicurazione verrà comunque applicato un costo fisso di 20,00 euro.

La documentazione necessaria per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto totale e parziale è indicata all'art. 14 “I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta”.

### **Art. 8 Le opzioni**

Il Contraente, a condizione che l'Assicurato sia in vita, tramite richiesta scritta completa della documentazione indicata all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, può esercitare alternativamente una delle opzioni sotto riportate.

#### **• Liquidazione della prestazione ricorrente al Contraente.**

Tale opzione è esercitabile dal Contraente sia alla data di sottoscrizione del Modulo di polizza sia ad ogni ricorrenza annuale.

In questa eventualità verrà liquidato al Contraente, a partire dalla prima ricorrenza annuale, un importo pari alla misura annua di rivalutazione riconosciuta per un anno sul capitale assicurato, maggiorato della rivalutazione riconosciuta pro rata sugli eventuali premi aggiuntivi versati al netto degli eventuali riscatti parziali intervenuti nell'anno.

Tale misura di rivalutazione non potrà essere inferiore al tasso minimo garantito vigente alla data di liquidazione della prestazione ricorrente.

L'opzione è esercitabile dal Contraente solo se il capitale assicurato non è inferiore a 20.000,00 euro.

Nel caso di esercizio di questa opzione eventuali riscatti parziali o premi aggiuntivi non sono ammessi nei 30 giorni successivi alla data di di ricorrenza annuale. In caso di riscatto parziale in corso di opzione, il capitale assicurato residuo non potrà essere inferiore a 20.000,00 euro.

#### • Rendita

Trascorsi 5 anni dalla data di prima valorizzazione del contratto, come definita al precedente Art. 4, e successivamente ad ogni ricorrenza annuale, il Contraente può inoltre convertire il capitale liquidabile in caso di riscatto totale in una delle opzioni di rendita sotto indicate. Il valore di riscatto da convertire è determinato con le modalità indicate nell'apposita sezione.

- **Rendita annua vitalizia:** la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile in rate posticipate, finché egli sarà in vita.
- **Rendita annua vitalizia reversibile in misura parziale o totale:** la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita vitalizia rivalutabile in rate posticipate finché egli sarà in vita e reversibile successivamente, nella misura del 50% o del 100% a favore del reversionario designato, fintanto che quest'ultimo resterà in vita.
- **Rendita annua vitalizia certa per 5 o 10 anni:** la Compagnia corrisponderà all'Assicurato una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita. Nel caso di rendita annua vitalizia certa per 5 o 10 anni, in caso di decesso dell'Assicurato, se avvenuto successivamente al periodo certo selezionato dal Contraente, i diritti derivanti dall'esercizio dell'opzione cessano; i benefici derivanti dall'esercizio dell'opzione si estinguono e nulla è più dovuto da parte della Compagnia. Se il decesso dell'Assicurato si verifica nel periodo certo selezionato da Contraente, la Compagnia continuerà ad erogare le rate di rendita al Beneficiario designato dal Contraente fino al termine del periodo certo; successivamente, i benefici derivanti dall'esercizio dell'opzione si estinguono e nulla è più dovuto da parte della Compagnia.

L'età dell'Assicurato all'epoca della conversione dovrà risultare compresa tra 35 e 90 anni (estremi inclusi).

In caso di rendita reversibile, il reversionario designato dovrà avere, all'epoca della conversione, un'età compresa tra 55 e 90 anni.

Tali opzioni possono essere richieste anche più volte purché l'importo annuo della rendita di opzione non sia inferiore a 6.000,00 euro.

La prestazione di rendita non è riscattabile ed è pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, purché di importo minimo pari a 500,00 euro.

La rendita vitalizia certa per 5 o 10 anni è pagabile soltanto in rate posticipate annuali.

L'importo della prestazione di rendita verrà calcolato con i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di effetto della conversione e che la Compagnia comunicherà preventivamente al Contraente, congiuntamente alle condizioni di rivalutazione.

Per l'opzione in rendita annua vitalizia il contratto si riterrà estinto al decesso dell'Assicurato; per l'opzione in rendita annua vitalizia reversibile il contratto si riterrà estinto al decesso dell'Assicurato e del reversionario designato; se il soggetto reversionario decede e l'Assicurato è ancora in vita, la Compagnia erogherà all'Assicurato le rate di rendita sino a che questi resterà in vita.

Per l'opzione in rendita annua vitalizia certa per 5 o 10 anni, il contratto si riterrà estinto al decesso dell'Assicurato successivamente al periodo certo; in questo caso le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'opzione si estinguono e nulla è più dovuto da parte della Compagnia.

La Compagnia fornirà per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima della quinta ricorrenza annua, e successivamente su richiesta del Contraente, tutte le necessarie informazioni.

### **Art. 9 I prestiti**

A fronte della presente polizza non possono essere concessi prestiti.

### **Art. 10 Il pegno**

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del codice civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

### **Art. 11 Prescrizione**

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono trascorsi due anni dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

Ai sensi della legge 166/2008 gli importi dovuti dalle imprese di assicurazioni e non reclamati dai beneficiari entro il termine di prescrizione dell'Art. 2952 del Codice Civile sono devoluti al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 12 I Beneficiari**

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente art. 1 "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo, e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal codice civile.

### **Art. 13 Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

## **Art. 14 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta**

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:

per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:

- richiesta firmata dal Contraente;
- originale contrattuale con eventuali appendici;

per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto parziale o totale:

- richiesta firmata dal Contraente;
- originale contrattuale con eventuali appendici (in caso di riscatto totale);

per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:

- richiesta di liquidazione del capitale firmata dal Beneficiario;
- originale contrattuale con eventuali appendici;
- certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
- se l'Assicurato non ha lasciato testamento:
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata dove risulta che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
- se l'Assicurato ha lasciato testamento:
  - copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui risulta che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
- elenco completo corredato da codice fiscale, IBAN ed indirizzo di tutti i Beneficiari della polizza;

per l'esercizio delle opzioni e i pagamenti conseguenti:

- richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell'opzione scelta;
- per l'opzione rendita reversibile indicazione del reversionario designato e certificato di nascita dello stesso o copia di un documento di identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto);
- originale contrattuale con eventuali appendici in caso di richiesta di rendita totale;
- a seguito della richiesta di opzione e nel corso di erogazione della rendita, la Compagnia si riserva di richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato o del reversionario;
- per l'opzione rendita certa per 5 o 10 anni autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

Qualora vada perso l'originale contrattuale, dovrà essere consegnata una dichiarazione attestante lo smarrimento.

Al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto, a seguito di specifiche esigenze, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione.

Tale documentazione può consistere, ad esempio in:

- autocertificazione di non gravidanza, nel caso siano indicati come Beneficiari “Figli nati e nascituri”;
- copia autentica di decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la riscossione del capitale destinato ad un Beneficiario minorenne.

I pagamenti vengono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario salvo diversa indicazione dell’avente diritto. È quindi richiesta anche l’indicazione delle coordinate bancarie (IBAN, ABI, CAB, n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli aventi diritto.

#### **Art. 15 Conflitto di interessi**

La Compagnia, nell’espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della Gestione interna separata.

#### **Art. 16 Le tasse e le imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

#### **Art. 17 I riferimenti a norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

#### **Art. 18 Il Foro competente**

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

# REGOLAMENTO DI CENTROATTIVO

---

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, e contraddistinta con il nome CENTROATTIVO.  
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di CENTROATTIVO.
2. La gestione di CENTROATTIVO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 la quale attesta la rispondenza di CENTROATTIVO al presente regolamento nonché alle norme stabilite al riguardo dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e successive disposizioni.  
In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite a CENTROATTIVO, il rendimento anno di CENTROATTIVO e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo di CENTROATTIVO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di CENTROATTIVO di competenza di quell'esercizio al valore medio di CENTROATTIVO.  
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di CENTROATTIVO - al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle costi specifiche degli investimenti.  
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in CENTROATTIVO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in CENTROATTIVO per i beni già di proprietà della Società.  
Per valore medio di CENTROATTIVO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di CENTROATTIVO.  
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in CENTROATTIVO.  
L'esercizio relativo alla certificazione decorre dall'1/1 fino al 31/12 del medesimo anno.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

# GLOSSARIO

---

**Anno assicurativo:** Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

**Appendice:** Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

**Assicurato:** Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario:** Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Compagnia (o Impresa di assicurazione):** Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Conclusione del contratto:** Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.

**Condizioni di Assicurazione:** Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Conflitto di interessi:** Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

**Consolidamento:** Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate sono definitivamente acquisiti e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

**Contraente:** Persona fisica o giuridica, che può coincidere con l'Assicurato e/o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

**Costi (o spese):** Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

**Data di sottoscrizione:** Data in cui il Contraente (nonché l'Assicurato se persona diversa dal Contraente) firma il Modulo di polizza.

**Data di decorrenza:** Data in cui viene pagato il premio dovuto e a partire dalla quale decorrono gli effetti del contratto, ivi compresa la garanzia assicurativa.

**Data di prima valorizzazione (Ricorrenza annuale):** Coincide con l'ultimo giorno del mese per le polizze sottoscritte entro il giorno 25 del mese in corso, altrimenti con l'ultimo giorno del mese successivo. Le sottoscrizioni del mese di Dicembre valorizzano comunque, qualunque sia il giorno di sottoscrizione, il 31 del mese stesso.

**Decorrenza della garanzia:** Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**Durata contrattuale:** Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Età dell'Assicurato:** Per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Imposta sostitutiva:** Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Nota Informativa:** Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Opzione:** Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza o durante la vita del contratto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

**Polizza:** Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**Principio di adeguatezza:** Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze alla sua propensione al rischio.

**Progetto personalizzato:** Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnata al potenziale Contraente.

**Regolamento della Gestione interna separata:** L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione interna separata.

**Ricorrenza annuale:** L'anniversario della data di prima valorizzazione del contratto di assicurazione.

**Riserva matematica:** Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Rivalutazione:** Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione interna separata con periodicità annuale.

**Scheda sintetica:** Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle Gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**Scissione di Fondi:** Operazione attraverso la quale vengono trasferite attività finanziarie (es: titoli, fondi, ecc.) da un Fondo ad un altro.

**Società di revisione:** Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione interna separata.

**Soggetto reversionario:** Persona fisica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista (rendita vitalizia reversibile) dal contratto quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

**Sostituto d'imposta:** Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.



# MODULO DI POLIZZA (FAC-SIMILE)

Il modulo di polizza personalizzato completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto, verrà emesso tramite procedura informatica e consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.



TRA LE PARTI VIENE STIPULATA LA PRESENTE POLIZZA CENTROVITA VALORE GARANZIA (Tariffa 190) CHE È REGOLATA DAL FASCICOLO INFORMATIVO DI CUI AL MODELLO CVITA2009001 - Ed. 07/2009 CHE IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE E DI ACCETTARE IN OGNI SUA PARTE.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. XXXXXXXXXX XX

## CONTRAENTE

COGNOME: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOME: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
LUOGO DI NASCITA: XXXXXXXXXXXXXXXX  
DATA DI NASCITA: XX/XX/XXXX SESSO: X  
CODICE FISCALE / P.IVA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
INDIRIZZO RECAPITO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
LOCALITA': XXXXXXXXXXXX CAP: XXXXX PROV. XX  
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: XXXXXXXX N°: XXXXXXXXXXXX  
PROFESSIONE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## ASSICURATO

COGNOME: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOME: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DATA DI NASCITA: XX/XX/XXXX SESSO: X  
LUOGO DI NASCITA: XXXXXXXXXXXX  
CODICE FISCALE / P.IVA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## PREMIO-DURATA-PRESTAZIONI

IL CONTRAENTE VERSA UN PREMIO UNICO DI EURO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: XX/XX/XXXX  
DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO: ORE 24 DEL XX/XX/XXXX  
DATA VALUTA DI ADDEBITO DEL PREMIO: XX/XX/XXXX DURATA: VITA INTERA  
DATA DI PRIMA VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO: XX/XX/XXXX

COSTI SUL PREMIO: XXXXXXXXXXXX

LA RIVALUTAZIONE È PAGABILE IN RATE ANNUALI A PARTIRE DAL: XX/XX/XXXX E VERRÀ ACCREDITATA SUL C/C N.:XXXXXXXXXXXXX ABI: XXXXX CAB: XXXXX  
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI VIENE EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ART. 1 'LE PRESTAZIONI ASSICURATE' DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, IL SEGUENTE ARTICOLO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: ART. 14 "I PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA"

FIRMA DEL CONTRAENTE  
(O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

FIRMA DELL'ASSICURATO  
(O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE  
ART. 1919 C.C.)

LUOGO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DATA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Centrovita Assicurazioni S.p.A. - Capitale Sociale € 52.000.000 interamente versato - Sede sociale: Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze - Italia - Tel. 055 277691 - Fax 055 210597  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 20/01/97 (Gazzetta Ufficiale n° 20 del 25/01/97) - Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP con il n. 1.00128 -  
Registro delle Imprese di Firenze, Codice fiscale e Partita I.V.A. 04713350488 - Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Registro Imprese di Torino  
n. 00799960158

**AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DEI PREMI**

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA LA BANCA AD ADDEBITARE SUL PROPRIO CONTO CORRENTE, SENZA CHE VI SIA EMISSIONE ALCUNA DI LETTERE CONTABILI, IL PREMIO:  
N° C/C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ABI XXXXX CAB XXXX  
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIC: XXXXXXXXXXXX  
INTESTATO A: IL CONTRAENTE

TIMBRO E FIRMA FILIALE

FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTO BANCARIO  
(o il Rappresentante Legale)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI**

COME DA SPECIFICO ACCORDO SOTTOSCRITTO, IL PAGAMENTO DEL PREMIO AVVIENE DIRETTAMENTE A FAVORE DELLA COMPAGNIA CON AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SUL C/C BANCARIO INTRATTENUTO PRESSO LA BANCA SOPRAINDICATA. IL PAGAMENTO EFFETTUATO SECONDO QUESTE MODALITÀ COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI REGOLARE QUIETANZA.

**INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO**

IL CONTRAENTE HA FACOLTÀ DI RECEDERE DALL'IMPEGNO PRESO CON LA COMPAGNIA, MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA RR DA INVIARSI ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COME SPECIFICATO NELL'ART. 5 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.  
LA SOCIETÀ RIMBORSO AL CONTRAENTE IL PREMIO LORDO VERSATO.

**CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO**

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO SOPRA INDICATO, CONTENENTE LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO ED IL MODULO DI POLIZZA.

IL CONTRAENTE (o il Rappresentante Legale)

**CONSEGNA DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO**

IL CONTRAENTE, DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO REDATTO IN FORMA PERSONALIZZATA.

IL CONTRAENTE (o il Rappresentante Legale)

**SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

IL CONTRAENTE L'ASSICURATO CENTROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.  
(o il Rappresentante Legale) (o il Rappresentante Legale)

(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE  
AI SENSI DELL'ART. 1919 C.C.)



**MODULO DI CONSENSO**

Presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 allegata alle Condizioni Assicurazione, per le finalità e con le modalità ivi illustrate, presto, ai sensi degli artt. 23, 26, 42, 43 del D. Lgs. 196/03, il consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento all'estero dei miei dati personali, compresi quelli sensibili e/o giudiziari, sia nei confronti degli altri soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa", che per gli obblighi posti dalla normativa c.d. antiriciclaggio e antiterrorismo.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

LUOGO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DATA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

NOME BANCA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FILIALE N. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABI: XXXXXXXX CAB: XXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BIC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IN

PERSONA DEL SOTTOSCRITTO DIPENDENTE DICHIARA ED ATTESTA CHE I DATI DEL CLIENTE/I SOPRA RIPORTATI SONO STATI RACCOLTI ALLA PRESENZA FISICA DELLO/DEGLI STESSO/I, IN FASE DI IDENTIFICAZIONE DIRETTA, IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO VIGENTE AL MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE, IN RELAZIONE A (SPECIFICARE IL NUMERO DI POLIZZA) \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ATTESTAZIONE È RILASCIATA AL FINE DI CONSENTIRE A CENTROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. DI AVVALERSI DELLA MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE A DISTANZA, PREVISTA DALLA DISCIPLINA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO.

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ MATRICOLA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO  
\_\_\_\_\_

# INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AGGIORNATA A GIUGNO 2009 (AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003)

---

Centrovita Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata la “Compagnia”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali del Contraente-Investitore o dell’Aderente e/o dell’Assicurato, informa i medesimi sull'utilizzo dei loro dati e sui diritti che la legge gli riconosce ai sensi del D.Lgs. 196/03 (conosciuto anche come “Codice della privacy”). I dati personali del Contraente-Investitore o dell’Aderente e/o dell’Assicurato, forniti dai medesimi o da terzi (ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che qualificano l’interessato come aderente, assicurato o beneficiario o banche dati che sono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa), saranno trattati dalla Compagnia per le seguenti finalità:

- a. finalità strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione ed alla esecuzione del contratto assicurativo stipulato (ad esempio l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, l’esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione di sinistri attinenti esclusivamente l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa cui la società è autorizzata ai sensi delle disposizioni di legge, etc.).
- b. finalità imposte da obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria o disposizioni impartite da organi di vigilanza e di controllo a ciò debitamente autorizzati dalle disposizioni normative in vigore (ad esempio la normativa in materia di “Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”, come modificata dal D.Lgs. 231/07 e seguenti variazioni ed integrazioni, che impongono la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e le Circolari emanate dall’Isvap in relazione allo svolgimento dell’attività assicurativa). Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, comporta di fatto l’impossibilità dell’instaurazione o dell’esecuzione del contratto di assicurazione.

In caso di libero conferimento dei dati, occorre il consenso scritto del Contraente-Investitore o dell’Aderente e/o dell’Assicurato al trattamento dei dati sensibili che la Compagnia tratterà nei limiti di quanto necessario all’esecuzione dei servizi richiesti o per la gestione di alcuni rapporti su domanda del Contraente-Investitore o dell’Aderente e/o dell’Assicurato, previa Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (i dati sensibili sono indicati nell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 e ricomprendono ad esempio lo stato di salute, le opinioni politiche, sindacali e religiose).

I dati saranno trattati dalle strutture della Compagnia appositamente incaricate, con strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate all’attività stessa, in modo tale da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza.

All’interno della Compagnia possono venire a conoscenza dei dati personali del Contraente-Investitore o dell’Aderente e/o dell’Assicurato, i dipendenti o i collaboratori, anche esterni, adibiti a particolari uffici (tra cui a titolo esemplificativo servizi legali, di liquidazione, di spedizione, di archiviazione, servizi informatici e consulenti medici) che sono stati nominati Incaricati o Responsabili del trattamento.

I dati potranno essere trasferiti anche all’estero a società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, alle società del Gruppo cui appartiene la nostra Società e ad altri soggetti, sempre nei limiti e nelle finalità sopra indicate e secondo le modalità e forme prescritte dagli artt. 42 e seguenti e, in particolare, secondo quanto disposto dall’art. 43 co. 1 lett a) e b).

Tali soggetti, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la sede della Compagnia, operano in qualità di Titolari autonomi, o di Responsabili del trattamento; a titolo esemplificativo si citano: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, legali, consulenti medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di consulenza

per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali, società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società del Gruppo cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), ANIA, ISVAP, UIF, Casellario Centrale Infortuni, Magistratura, Forze dell'ordine, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa".

Il consenso richiesto riguarda anche gli specifici trattamenti dei dati personali, compresi quelli sensibili, effettuati dai predetti soggetti all'interno della "catena assicurativa".

I dati non saranno diffusi in nessun caso.

Eventuali dati personali di soggetti terzi forniti dal Contraente-Investigatore o dall'Aderente e/o dall'Assicurato (come ad esempio il Beneficiario, il Terzo pagatore ecc.), saranno utilizzati dalla Compagnia al solo fine di gestire i prodotti e fornire i servizi richiesti e per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/03, è Centrovita Assicurazioni S.p.A., la quale, nella persona del suo Legale Rappresentante e Amministratore Delegato, in qualità di Delegato al trattamento dei dati, ha nominato Responsabili:

- il Direttore Generale pro-tempore della Compagnia, Responsabile interno del "*trattamento dati di clienti e marketing*" e del "*trattamento dati del personale*";
- il Direttore Tecnico pro-tempore della Compagnia, Responsabile interno delle "*misure di sicurezza per il trattamento dati*".

L'elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali è reperibile al seguente indirizzo: Centrovita Assicurazioni S.p.A., via Ricasoli 9, 50122 Firenze e sul sito internet di Centrovita Assicurazioni S.p.A. [www.centrovita.com](http://www.centrovita.com).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 riconosce numerosi diritti che invitiamo ad esaminare attentamente; ai sensi di tale articolo, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Ai fini dell'esercizio dei propri diritti, è possibile rivolgersi a Centrovita Assicurazioni S.p.A., via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze - Tel. 055/277691 - Fax 055/210597 - Indirizzo E-mail: [mail@centrovita.com](mailto:mail@centrovita.com).

NB: La presente informativa si considera fornita anche all'eventuale Beneficiario, se designato nominalmente, agendo il Contraente-Investigatore in nome e per conto di quest'ultimo.

Le pagine da 37 a 39 sono costituite dal Modulo di Polizza personalizzato che verrà emesso tramite procedura informatica e consegnato prima della sottoscrizione del contratto.

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE



# Centrovita VALORE GARANZIA



**Centrovita Assicurazioni S.p.A.** - Capitale Sociale € 52.000.000 interamente versato - Sede sociale: Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze - Italia - Tel. 055 277691 - Fax 055 210597  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 20/01/97 (Gazzetta Ufficiale n° 20 del 25/01/97) - Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP con il n. 1.00128 -  
Registro delle Imprese di Firenze, Codice fiscale e Partita I.V.A. 04713350488 - Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Registro Imprese di Torino  
n. 00799960158